Tipologia: **Fisco**
Protocollo: **2010220**
Data: **9 settembre 2020**
Oggetto: **Scadenza del 16 settembre versamenti sospesi**

AGISCO
ASSOCIAZIONE GIOCHI SCOMMESSE

SCADENZA DEL 16 SETTEMBRE DEI VERSAMENTI SOSPESI MESI DA MARZO A MAGGIO 2020

Gentile Associato,

Con la presente Circolare si vuole richiamare l'attenzione sulla **prossima scadenza del 16 settembre 2020** in riferimento ai **versamenti sospesi per i mesi di marzo 2020, di aprile 2020 e maggio 2020.**

Il Decreto-legge 104/2020 (c.d. Decreto agosto) ha previsto **la possibilità** di un'ulteriore rateizzazione dei versamenti già sospesi. Più precisamente la nuova disposizione contenuta nell'articolo 97 del suddetto decreto di agosto prevede che i versamenti di cui agli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione:
  - in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, oppure
  - mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- per un importo pari al restante 50 per cento delle somme dovute, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Si ricorda che la riscossione della generalità dei versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020, ma non effettuati in virtù di quanto disposto **dall'articolo 18 D.L. 23/2020** (D.L. Liquidità) e **dagli articoli 61 e 62 D.L. 18/2020** (D.L. Cura Italia), erano stati prorogati dagli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio) al 16 settembre 2020.

Quest'ultimi articoli, infatti, avevano disposto che i versamenti sospesi avrebbero potuto essere effettuati, anziché a fine maggio o giugno, senza applicazione di sanzioni e interessi:

1. in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
2. ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre.

Si richiamano brevemente i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata per poter beneficiare della sospensione.

L'articolo 18 D.L. 23/2020 aveva previsto, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione, nel periodo aprile e/o maggio 2020, dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

- imposta sul valore aggiunto;
- ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;

Presupposto necessario per la sospensione era che nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, si fosse subita una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

1. di almeno il 33%, se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi "non" superiori a 50 milioni di euro;
2. di almeno il 50%, se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.

Gli **articoli 61 e 62 D.L. 18/2020** prevedevano specifiche ipotesi di versamenti sospesi.

Soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza, così come elencati nel citato articolo 61, comma 2.

Per i soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza (ad esempio, codice Ateco 92.00.01 - ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera, codice Ateco 92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta, codice Ateco 92.00.09 - altre attività connesse con le lotterie e le scommesse e ancora imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585
Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445
Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

turismo, *tour operator*, soggetti che gestiscono impianti e centri sportivi, teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche, etc.), veniva disposta la sospensione dei termini di versamento:

- di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, relativi al periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Per il mese di maggio 2020, invece, venivano previste le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato, come richieste dall'articolo 18 D.L. 23/2020 e sopra richiamate (riduzione fatturato).
Nel caso specifico delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche veniva disposta la sospensione sino al 30 giugno 2020 dei termini di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, già sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonché dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019.
A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi "non" superiori a 2 milioni di euro nel 2019, venivano sospesi i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.
Per i mesi di aprile e maggio 2020 venivano previste le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato.

Per una completa trattazione si riportano anche le disposizioni per i soggetti che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede operativa nella c.d. zona rossa.
Nel caso dei soggetti che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede operativa nella c.d. zona rossa, veniva prevista la sospensione dei termini di versamento:

- di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- nonché dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Anche in questo caso, per il mese di maggio 2020, venivano previste le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato.

Per A.GI.SCO.
Studio dott. Francesco Lerro